

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale, nella seguente composizione:

Dottor Gian Piero Scoppa	Presidente
Dottor Francesco Paolo Feo	Giudice relatore
Dottor Eduardo Savarese	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 2024 652-1/rg. PU da [REDACTED]

(C.F. [REDACTED]) ivi residente al viale Margherita n. 13, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Paolo Russo, e coadiuvato dal dottor Salvatore Russo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord, e presso questi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Privata Imperatore n. 13,

Letto il ricorso e la documentazione prodotta dall'istante a corredo nonché la relazione dell'Organismo di composizione della Crisi nominato nella persona del Gestore della Crisi Avvocato Vittorio Santoro;

Tenuto conto dei chiarimenti ed integrazioni formulate all'udienza dell'8 Gennaio 2025, anche con riferimento alla debitoria maturata (di Euro 113.805,33) e alle cause da cui è scaturito il sovraindebitamento essenzialmente correlato ad un'iniziativa imprenditoriale iniziata negli anni 2015/2016 e naufragata durante l'emergenza pandemica, a causa delle misure restrittive adottate.

Precisato altresì che il ricorrente attualmente svolge attività lavorativa nello stesso settore, come dipendente.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;

Considerato che non risultano sussistere ragioni per la nomina di un liquidatore diverso dal nominato OCC e che si indica nel già menzionato Avv. Vittorio Santoro,

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata;

nomina giudice delegato Dottor Gian Piero Scoppa;

nomina liquidatore Avvocato Vittorio Santoro;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 45 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna dei beni mobili ed il rilascio dei beni immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione.

dispone l'inserimento della sentenza nel sito *internet* del tribunale.

Ordina, ove ne sussistano i presupposti, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti rispetto ai beni diritti sui beni immobili risultanti dalla domanda e gli atti e documenti allegati;

ordina altresì

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegati al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporli ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che l'organo nominato per la liquidazione:

- notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli: www.tribunale.napoli.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza, tenendo distinte le masse imputabili ai due debitori;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga due progetti di stato passivo, l'uno per ciascuna massa, ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenze del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni



e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

– provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto e x art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;

– chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori delle due masse, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

sospende

ex art. 150 CCII l'esecuzione immobiliare pendente, così come ogni altra iniziativa esecutiva e cautelare ove avviata, e di esse inibisce l'avvio a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile l'8 Gennaio 2025

Il Giudice rel

Dottor Francesco Paolo Feo

Il Presidente

Dottor Gian Piero Scoppa

*U22. entile G. Feo -
veg 24/1/2025*

**- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Gerzo**